



**CODICE
GALDERMA**

DEL

FORNITORE

Codice del Fornitore Galderma

Preambolo

Galderma ambisce ad essere riconosciuta come la società più competente e di maggior successo fondata sull'innovazione focalizzata esclusivamente sulla soddisfazione dei bisogni di pazienti e medici in materia di dermatologia.

Consideriamo quindi implicito, nell'ambito del nostro ambizioso progetto, il fatto di curare e promuovere la ricerca e l'innovazione, oltre a quello di essere riconosciuti per la produzione di elevata qualità, la distribuzione e la promozione, e di garantire che i professionisti della salute e i pazienti ricevano la formazione e le informazioni necessarie ad un corretto uso dei prodotti.

I nostri pazienti e professionisti della salute si aspettano un comportamento simile da tutte le parti, partner e fornitori coinvolti nelle nostre attività. Il codice deontologico di Galderma definisce i valori e i principi della condotta commerciale. Il Codice del Fornitore ("Il Codice") ci consente di mettere in pratica i Principi Commerciali Aziendali, stabilendo gli standard (di seguito, I-VII) da noi richiesti ai nostri fornitori, dipendenti, agenti e subappaltatori ("i Fornitori"), a cui aderire nell'espletamento dell'attività per conto di Galderma. È responsabilità del fornitore comunicare tali requisiti ai propri dipendenti, agenti e subappaltatori, così come procedere alla relativa formazione.

Accettando il Codice, il Fornitore si impegna a garantire che tutti gli accordi presenti e futuri o i rapporti d'affari con Galderma soddisfino le disposizioni contenute qui di seguito.

I. *Business integrity*

Rispetto delle leggi e disposizioni applicabili

Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi e disposizioni applicabili

Vantaggio indebito

Per tutte le attività, il Fornitore non dovrà mai, direttamente o indirettamente, offrire o promettere qualsivoglia vantaggio personale o indebito per ottenere o mantenere un affare o qualsiasi altro vantaggio da una terza Parte, sia in forma pubblica o privata; inoltre, il Fornitore non dovrà mai accettare alcun vantaggio di questo tipo a cambio di un trattamento preferenziale da parte di una terza Parte.

II. *Ambiente*

Il Fornitore dovrà operare nel rispetto dell'ambiente e garantire il rispetto delle leggi e delle altre disposizioni applicabili nel paese in cui i prodotti o servizi sono fabbricati o consegnati.

Il Fornitore dovrà impegnarsi al massimo delle proprie possibilità per ridurre ed eliminare le emissioni generate dalle sue attività, al fine di preservare le risorse naturali (l'acqua e le risorse non rinnovabili), evitando o riducendo al minimo l'uso di sostanze nocive e, laddove possibile, promuovendo il riciclo o il riutilizzo.

III. *Standard lavorativi*

Prigione e lavoro forzato

Il Fornitore non deve, in nessun caso, utilizzare o beneficiarsi in qualsiasi modo del lavoro forzato. Allo stesso modo, è vietato il lavoro sotto forma di schiavitù nonché l'uso di punizioni corporali, isolamento, minacce di violenza o altre forme di persecuzione o abuso quale metodo di disciplina o controllo. Il Fornitore non deve utilizzare fabbriche o strutture che obbligano lavoratori non pagati o privi di un contratto scritto all'esecuzione del lavoro, così come il Fornitore non potrà contrattare, per la fabbricazione dei prodotti, subappaltanti che utilizzino le suddette pratiche o mezzi.

Lavoro minorile

Come stabilito dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (art. 32) e dalla convenzione dell'OIL

(artt. 138 e 182), lo sfruttamento del lavoro minorile è severamente vietato, dal momento che può mettere a rischio o compromettere la scolarizzazione o esercitare un impatto negativo sullo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale dei bambini.

Orario di lavoro

Il Fornitore deve garantire che tutti i suoi dipendenti lavorino nel rispetto delle leggi applicabili e degli standard obbligatori per il settore in questione, per quanto concerne il numero di ore e giorni lavorati. In caso di conflitto tra lo statuto e lo standard obbligatorio del settore, il Fornitore dovrà adempiere alla disposizione che ha la precedenza in base alla legge nazionale.

Compenso

I dipendenti del Fornitore dovranno percepire salari e benefici secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali e locali applicabili e saranno vincolati ai contratti collettivi, ivi inclusi quelli relativi al lavoro straordinario e altri accordi relativi al pagamento dei bonus, così come altri termini di protezione pertinenti.

Non discriminazione

Il Fornitore dovrà implementare una politica conforme alla legge applicabile che vieti la discriminazione nelle pratiche di assunzione e contrattazione in base a motivi di razza, colore, religione, sesso, abilità fisica, paese d'origine o altre basi legalmente proibite.

IV. Sicurezza e salute

Ambiente lavorativo

Il Fornitore deve fornire ai dipendenti delle condizioni di lavoro /alloggio salubri. Come minimo, dovranno essere forniti: acqua potabile, servizi sanitari adeguati, ricambio d'aria e attrezzature di sicurezza essenziali, accesso a cure mediche di emergenza, illuminazione sufficiente e stazioni di lavoro attrezzate. In aggiunta, le strutture devono essere costruite e mantenute in conformità con gli standard definiti dai codici e ordinanze applicabili.

Qualità del prodotto e sicurezza

Tutti i prodotti e servizi consegnati dal Fornitore devono soddisfare gli standard di qualità e sicurezza richiesti dalla legge. Durante l'espletamento dell'attività commerciale con o per conto di Galderma, il Fornitore dovrà soddisfare i requisiti di qualità richiesti da Galderma.

V. Salvaguardia degli animali

Laddove sia richiesto al Fornitore, in base alla legislazione e disposizioni e nell'ambito dell'incarico ricevuto, di eseguire esperimenti sugli animali, dovrà garantire che gli animali siano trattati con umanità ed etica, riducendo al minimo indispensabile l'eventuale sofferenza o stress.

L'uso dei test sugli animali dovrà essere eseguito solo dopo aver preso in considerazione la possibilità di ridurre il numero degli animali e l'uso di modelli che non includano animali o che utilizzino tecnologie alternative, laddove possibile, nel rispetto delle disposizioni del settore/governative.

VI. Riservatezza

Il Fornitore dovrà adottare le misure adeguate per un corretto uso e tutela dei dati confidenziali attinenti a persone, pazienti, professionisti della salute e dipendenti.

Le informazioni confidenziali condivise da Galderma devono essere trattate in modo tale da garantirne la non divulgazione.

VII. Rappresentanza Galderma

Laddove il Fornitore sia eletto per rappresentare Galderma avverso terze parti o istituzioni, il Fornitore avrà l'obbligo di rispettare le disposizioni e i principi del Codice Deontologico Galderma, specialmente per quanto concerne i rapporti con pazienti, professionisti della salute e autorità.

VIII. Audit e termine dell'accordo di fornitura

Galderma si riserva il diritto di verificare il rispetto del Codice da parte del Fornitore. Qualora Galderma venisse a conoscenza di azioni o condizioni poste in essere in violazione del Codice, l'azienda si riserva il diritto di richiedere delle misure correttive. Galderma si riserva il diritto di rescindere il contratto con il Fornitore in caso di mancato rispetto del Codice da parte di quest'ultimo.

LETTERA DI CONFERMA DEL CODICE PER IL FORNITORE GALDERMA

DA INVIARE FIRMATA AL SUO REFERENTE ACQUISTI GALDERMA

DATA:

NOME SOCIETÀ:

INDIRIZZO :

Di seguito, confermiamo di aver letto e compreso il codice del fornitore di Galderma disponibile sulla pagina web dell'azienda («<http://www.galderma.com/Corporate-Responsibility/Ethics-Values/Supplier-Code>»).

In qualità di fornitore di Galderma, ci compromettiamo inequivocabilmente a rispettare i principi etici e ambientali così come tutte le disposizioni contenute nel codice.

NOME:

FUNZIONE:

FIRMA: